

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAZIENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1979

Interpretazione autentica degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in materia di indennità di buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è predisposto al fine della esatta ed autentica interpretazione di alcune norme di legge riguardanti i dipendenti civili e militari dello Stato che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, ovvero in applicazione di leggi speciali. Esso si prefigge anche di evidenziare come, nell'ordinamento giuridico, esistano precise norme intese a dare avvio alla perequazione pensionistica, indispensabile a realizzare il principio della chiarezza, attraverso l'eliminazione di stridenti disparità di trattamento fra le varie branche del pubblico impiego, cosa che si appalesa necessaria ad evitare malcontenti, invidie e gelosie. Con il disegno di legge si vuole compiere un atto di giustizia riparatrice nei confronti di quanti, dopo avere fedelmente servito lo Stato per decenni, all'atto della cessazione dall'attività lavorativa — praticamente nel momento più delicato della loro esistenza — si vedono arbitrariamente ridurre gli scarsi emolumenti a causa della inesatta interpretazione ed applicazione restrittiva della normativa posta a base della materia pensionistica. Nel caso in esame, ai dipendenti statali civili e militari che cessano dal servizio si nega, da parte degli enti previdenziali competenti

(ENPAS, OPAFS, IPOST), il computo, nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ad essi dovuta, della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale. Tale diniego causa, da parte degli interessati, la presentazione di decine di migliaia di ricorsi innanzi la magistratura amministrativa (TAR, Consiglio di Stato e Corte dei conti) ed alla magistratura ordinaria (sezione lavoro di preture, tribunali e Corte suprema di cassazione). La quasi totalità dei giudizi sinora espressi (alcune decine di migliaia) dalla magistratura sanzionano il diritto dei lavoratori statali collocati a riposo al computo, nell'indennità di buonuscita, del rateo della tredicesima e di quello dell'indennità integrativa speciale, riconoscendo alla tredicesima mensilità la caratteristica di assegno fisso e ricorrente, di natura non diversa dallo stipendio, paga o retribuzione, e non legata ad alcuna particolare prestazione nè a posizioni soggettive dell'impiegato. Tale indirizzo è, oltretutto, pienamente aderente ai principi generali secondo gli articoli 2120 e seguenti del codice civile, e al riconoscimento, da parte della Corte costituzionale, del carattere retributivo dell'indennità di anzianità in genere, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. E, se alla tredicesima

mensilità, che viene corrisposta una volta l'anno, si riconosce una diretta relazione col regime giuridico dell'indennità di anzianità, non può non prendersi atto dei criteri interpretativi di cui alla sentenza numero 4127 in data 2 giugno 1978 della Suprema corte di cassazione per applicarli, doverosamente, anche all'indennità integrativa speciale che, notoriamente, viene corrisposta mensilmente, agli aventi diritto, assieme allo stipendio, paga o retribuzione, ed ha tutti i caratteri di retribuzione vera e propria.

È di questi giorni un comunicato ufficiale dell'ENPAS, riportato da tutta la stampa quotidiana, da cui risulta la volontà dell'Ente — prava volontà — di continuare ad opporsi a tutte le legittime richieste dei pensionati e di continuare a comprimere con errate valutazioni restrittive la volontà della legge e della magistratura, fino a quando il principio affermato dall'autorità giudiziaria non diventi legge dello Stato. Di qui la necessità del presente disegno di legge di interpretazione autentica, che metta fine a tale insopportabile regime di ingiustizia.

L'atto di giustizia che vuol compiersi riguarda, per la tredicesima mensilità, la corretta ed autentica interpretazione, con conseguente applicazione, degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, del seguente tenore:

« Art. 3 del decreto presidenziale n. 1032 (*Indennità spettante al dipendente*) — Al dipendente statale che cessa dal servizio con diritto alla pensione, anche se successivamente riconosciuto, normale e privilegiata, spetta l'indennità di buonuscita purchè il servizio stesso sia durato almeno un biennio compiuto.

L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'articolo 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.

Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli asse-

gni che concorrono a costituire la base contributiva »;

« Art. 38 del decreto presidenziale n. 1032 (*Base contributiva*) — La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

indennità prevista dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

assegno perequativo previsto dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 pre gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile raggugliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali »;

« Art. 22 della legge n. 160 (*Adeguamento dei contributi dovuti in misura fissa*) — ... A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale ».

Sottolineato come gli enti previdenziali preposti all'amministrazione ed all'erogazione dei fondi, di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato, applichino dette norme in senso restrittivo-punitivo sino al punto di provocare giusto risentimento tra gli interessati, con conseguente presentazione di migliaia di ricorsi al magistrato amministrativo ed ordinario, con grave danno al funzionamento degli uffici che ricevono detti ricorsi e con l'imposizione all'erario dello Stato di un gravame non indifferente a titolo di spese di giudizio ed interessi legali, si mette in evidenza il fatto che il citato articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, destinato esclusivamente al personale civile e militare dello Stato, nei modi e nei termini dalla stessa norma chiaramente indicati, viene applicato oggi unicamente a favore di dipendenti degli enti locali.

Perchè non sussistano dubbi sul diritto degli statali in genere al beneficio dell'intera normativa riguardante l'inclusione dell'in-

dennità integrativa speciale nella buonuscita dovuta dagli enti previdenziali competenti (ENPAS, OPAFS, IPOST), si riporta di seguito — stralciato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 4127 in data 2 giugno 1978, pagina 37 — quanto certamente sufficiente alla interpretazione corretta ed autentica delle norme oggetto del contesto:

« ... un'indennità di anzianità — quella di buonuscita — pur avendo natura essenzialmente previdenziale (cfr. le richiamate sentenze delle sezioni unite di questa Corte e le sentenze n. 19 del 1970 e n. 82 del 1973 della Corte costituzionale) viene tuttavia "di fatto" a sostituire tale indennità di anzianità spettante in generale ai lavoratori privati (art. 2120 del codice civile; art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604), per il cui computo debbono essere calcolati tutti i compensi di carattere continuativo percepiti dal dipendente nel corso del rapporto (art. 2121 del codice civile, primo comma)... ».

E, nonostante questo periodo critico per la vita del Paese, il presente disegno di legge, come più volte è stato detto, vuol essere solo un atto di giustizia verso quanti (i pensionati statali, per l'appunto) sono continuamente sottoposti a sacrifici nell'interesse della comunità nazionale. È recente la norma che istituisce il piano pensionistico col quale agli statali in pensione si nega il diritto al godimento dei benefici che le leggi in materia prevedono in fatto di costo della vita ed aggancio alla dinamica delle retribuzioni, piano che avrebbe dovuto portare l'aumento delle pensioni (se raggugliate all'aumentato costo della vita) al 13,9 per cento o, almeno, a quel 5,9 per cento già stabilito durante il 1978. Invece le discussioni in corso tra Governo e forze sindacali fanno prevedere che l'aumento sarà, forse, soltanto del 2,9 per cento, con danno per tutti i pensionati statali civili e militari.

Per quanto concerne la copertura finanziaria dell'operazione, nel disegno di legge essa è doverosamente e chiaramente indicata, così come previsto dall'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità di buonuscita di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni, dovuta all'atto della cessazione dal servizio ai dipendenti statali civili e militari, ivi compresi quelli delle aziende con ordinamento autonomo, viene calcolata sull'ultimo stipendio, sull'ultima paga o retribuzione propria della qualifica o grado spettante, ivi compresi il rateo della tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale.

La norma di cui sopra si applica anche a tutto il personale statale civile e militare, come sopra indicato, cessato dal servizio in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) con le maggiori entrate per l'acquisizione dei contributi di previdenza stabiliti, a far tempo dal 1° gennaio 1974, dall'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

b) con maggiorazioni da apportare alle aliquote del contributo previdenziale obbligatorio, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.